

**Comune di Castagneto Carducci**  
**Provincia di Livorno**

**Regolamento per l'esercizio delle funzioni**  
**del Garante della Comunicazione**

# Approvato con deliberazione consiliare n. 31/06 entrata in vigore 31/03/06

1

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

### **Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina le funzioni del garante della comunicazione di cui all'art. 19 della L.R. n. 1/2005 ed ha finalità di garantire un livello ulteriore di accesso e di partecipazione rispetto alla tutela assicurata dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e sue successive modificazioni.

### **Articolo 2**

Il garante della comunicazione è nominato dal Sindaco prima dell'avvio del procedimento di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo ed è scelto di norma tra il personale dell'area, o mediante incarico esterno;

### **Articolo 3**

Il garante provvede ad informare il pubblico dell'interesse dell'Amministrazione Comunale a formare nuovi strumenti di pianificazione e di governo del territorio o a variare quelli vigenti, fin dalla adozione di qualsiasi atto o provvedimento che possa considerarsi utile e sufficiente ad avviare l'iter procedurale. Ugualmente informa il pubblico della fase in cui il procedimento si trova e della conclusione della precedente fase. Il garante altresì incontra periodicamente la giunta per la programmazione di iniziative di partecipazione inerenti gli strumenti di pianificazione.

### **Articolo 4**

L'adempimento di cui al precedente articolo è assicurato dal garante mediante l'uso di uno o più dei mezzi di seguito indicati che a sua scelta riterrà più idonei: -comunicazione a mezzo stampa; -pubblicazione sul sito internet del Comune; -redazione di avvisi da affiggere in luogo

pubblico e diffondere nei luoghi di  
maggiore afflusso di pubblico.

-Iniziativa di partecipazione di concerto con la Giunta Per l'affissione e la diffusione degli avvisi potrà avvalersi del personale dipendente comunale, previa richiesta verbale di autorizzazione al responsabile del servizio/area nel quale detto personale presta servizio. Il responsabile del servizio assicura con i fondi a lui assegnati per la gestione i mezzi finanziari necessari per l'attività del garante.

#### **Articolo 5**

Il garante fissa un orario giornaliero e/o settimanale durante il quale il suo ufficio agisce quale sportello dedicato a fornire a chiunque vi abbia interesse, informazioni in ordine alle fasi del procedimento e chiarimenti su atti e circostanze attinenti il procedimento stesso. Di tale disposizione è data a sua cura la più ampia informazione al pubblico.

#### **Articolo 6**

Presso l'ufficio del garante è istituito un registro nel quale è riportata l'entità numerica degli interessati che vi si sono rivolti in ordine al procedimento in corso ed il tipo di informazione o chiarimento richiesto.

#### **Articolo 7**

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 16 della L.R. n. 1/2005 assicura che ogni atto del procedimento sia reso noto ovvero sia rimesso in copia al garante della comunicazione.

#### **Articolo 8**

Qualsiasi iniziativa, da chiunque assunta, di pubblicità o di pubblica discussione sullo strumento o atto di governo del territorio in corso di formazione e/o di modifica è resa nota al garante che la registrerà tra le attività svolte dal Comune per assicurare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini al procedimento.

#### **Articolo 9**

Il garante della comunicazione redige un rapporto di tutta l'attività svolta per assicurare l'informazione, ai cittadini singoli ed associati, del procedimento di formazione ed approvazione

dello strumento di pianificazione e dell'atto di governo del territorio in ogni sua fase. Il rapporto contiene i dati ritraibili dal registro di cui al precedente articolo 6 e conserva la memoria di qualsiasi iniziativa da chiunque attivata e posta in essere, finalizzata alla più ampia conoscenza del procedimento.

### **Articolo 10**

L'attività di informazione e di pubblicità assicurata dal garante della comunicazione è aggiuntiva e mai sostitutiva di quella prevista dalle norme delle leggi urbanistiche statali e regionali in ordine alle pubblicazioni, avvisi e depositi degli di adozione e di approvazione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio.